

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. L'art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede che: "Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari (...): ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 252/2005, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 (...), è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11". L'art. 11, comma 3, prevede che: "Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (...)". Ed ancora, lo stesso comma prevede: "(...) Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, la stessa può essere erogata in capitale". L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale obbligo viene meno, per i "vecchi iscritti", qualora, convertendo in rendita il 70% **della posizione maturata dopo il 1° gennaio 2007**, la stessa risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale. Il Fondo provvederà a verificare se sussiste obbligo a percepire il 50% di quanto maturato dal 1° gennaio 2007 in forma di rendita e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informerà l'iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni. Sul sito internet, nell'Area riservata (funzione Calcola Liquidazione), potrà essere effettuato il preventivo per confrontare le diverse fiscalità.
2. Barrare la soluzione scelta indicando la percentuale che si intende liquidare in capitale e/o in rendita. La somma delle percentuali indicate dovrà essere pari al 100%. In mancanza di percentuale indicata, la prestazione si intenderà richiesta integralmente nella soluzione barrata. In presenza di entrambe le soluzioni barrate senza l'indicazione delle percentuali, tale scelta verrà considerata come non completa e necessiterà di ulteriori precisazioni da parte dell'iscritto. In caso di partecipazione alle forme pensionistiche complementari inferiori a cinque anni, non essendo maturato il diritto alla prestazione complementare, può essere opzionata solo la liquidazione in capitale al 100%. Sussistendo i requisiti, la prestazione può essere erogata interamente in rendita vitalizia oppure parte in rendita e parte in capitale.
3. Qualora si intenda riscuotere la prestazione (o una quota di essa) in rendita vitalizia, possono essere esercitate anche le ulteriori opzioni indicate nel modello, da attivare barrando la relativa casella. La rendita scelta viene erogata in rate trimestrali posticipate.
4. Si può chiedere che l'erogazione della rendita sia garantita per un periodo prestabilito di 5 anni oppure 10 oppure 15. In tal caso, barrare il numero di anni prescelto; con tale opzione, qualora si verifichi il decesso prima della scadenza del periodo scelto dal dirigente assicurato, la rendita non si estinguerà ma continuerà ad essere erogata sino alla scadenza del periodo di certezza. A tal **proposito, possono essere designati i relativi beneficiari attraverso l'apposito Modello 62R da inviare in originale a mezzo raccomandata A/R**; in difetto di una specifica comunicazione pervenuta al Fondo, si intendono designati gli eredi legittimi o testamentari a norma del Codice civile.
5. Si può chiedere che la rendita vitalizia sia resa reversibile a favore di altro vitaliziando. Tale opzione può essere esercitata anche se la rendita è stata resa certa (barrando la casella di cui alla nota 3) per il periodo scelto di 5, 10 o 15 anni: ovviamente, in tal caso, qualora si verifichi il decesso del dirigente assicurato prima della scadenza di tale periodo, la reversibilità decorrerà da tale scadenza. Barrare qualora si voglia optare per la reversibilità.
6. La rendita vitalizia controassicurata viene corrisposta finché il titolare è in vita. Al momento del suo decesso viene erogato ai soggetti a questo fine designati (**attraverso il Modello 62R**) o, in mancanza di designazione, agli eredi legittimi o testamentari un capitale pari alla differenza, se positiva, tra il capitale di fine periodo, rivalutato fino alla ricorrenza annuale della rendita che precede il decesso, e il prodotto dell'ammontare dell'ultima rata di rendita che precede la data di decesso per il numero di rate effettivamente corrisposte.
7. La rendita Long Term Care o rendita LTC viene corrisposta finché il titolare è in vita. Nel caso in cui per il titolare sopraggiunga uno stato di non autosufficienza verrà aggiunta alla rendita in godimento un'ulteriore rendita di pari ammontare fintantoché il titolare sarà in vita. Questa tipologia di rendita potrà essere richiesta esclusivamente entro il compimento del 70° anno di età.
8. Deve essere indicata la quota percentuale della rendita vitalizia che si vuol rendere reversibile a favore di altro vitaliziando. I dati anagrafici di quest'ultimo dovranno essere compiutamente specificati negli appositi spazi sottostanti e **deve essere anche trasmessa una fotocopia del codice fiscale e documento di identità del vitaliziando**.
9. Nel caso di accredito, si raccomanda di indicare il codice **IBAN** completo ed il codice **BIC/SWIFT** (al posto del codice IBAN, se non utilizzato nel paese di appartenenza, indicare il numero di conto), desumibili dall'estratto conto bancario.
10. Indicare la denominazione del fondo pensione e la data di iscrizione, in caso di posizione pensionistica complementare costituita presso altro fondo pensione, in data antecedente all'iscrizione al Previndai, conservata alla data di richiesta della prestazione. Tale informazione, se presente, sarà fondamentale per individuare gli anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare utili sia per la definizione della tipologia di prestazione spettante (riscatto, ovvero prestazione a scadenza) che per l'applicazione della corretta fiscalità su quanto maturato dal 1° gennaio 2007 (vedi documentazione da allegare alla presente domanda).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- **Documento comprovante la maturazione del requisito di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza** (per pensione di invalidità unire copia della dichiarazione fornita all'ente attestante l'accertamento dell'insorgenza e del grado);
- Copia di un **documento di identità valido**;
- Nel caso in cui l'iscritto risulti titolare di altra posizione di previdenza complementare antecedente a quella presso Previndai, allegare **dichiarazione sottoscritta dall'altro fondo pensione con l'indicazione della data di iscrizione e attestazione che la relativa posizione non sia stata interamente riscattata**.

IL PREVINDAI SI RISERVA DI CHIEDERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE